

zonti, siano ben piccola cosa in confronto degli immensi vantaggi che noi tutti ci procuriamo mediante l'accelerazione dell'applicazione della legge in esame.

Diversamente, signori, delle due l'una. La legge del 1877, sebbene tocchi di presente l'interesse di pochi, io non suppongo possa essere ancora, o apertamente o sotto mano ostacolata nella sua esecuzione dalla Camera o dal Governo. Per venire in questa convinzione io dovrei ammettere una disonestà di intendimenti che sono ben lontano d'immaginare a carico di chicchessia, e molto meno dei miei colleghi. E se questa legge del 1877 anche per lo stadio concreto al quale essa è pervenuta, merita necessariamente la precedenza di esecuzione sulla legge di perequazione generale, che accadrà, onorevoli colleghi, di questa tanto vagheggiata perequazione? Saranno due, saranno tre anni, durante i quali la legge del 1877 assorbirà tutto il materiale, tutti i mezzi destinati, giusta i nostri comuni desiderii, ad iniziare, ad allargare questo movimento della perequazione generale. Così saremo assolutamente paralizzati.

Dunque facciamo pure astrazione anche da tutti i precedenti i quali vi denotano che questa reimposizione (od esonero che si voglia, ciò a me importa poco, è questione che concerne il Ministero) rappresenta l'adempimento di un impegno solenne del Parlamento e del Governo; pensate, io vi dico, che con questa cifra voi vi ponete in condizione da un canto di ottenere una soluzione assolutamente reclamata dal fatto e dalla storia incontestabile ed incontestata della nostra legislazione, dall'altro di muovere incontro al desiderio ormai quasi universale, di vedere applicata quanto prima la legge di perequazione. (*Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Frola.

Frola. Io non ho a dire che una sola parola, non in merito all'articolo che stiamo discutendo, ma per esprimere una raccomandazione al Governo che, se accettata, completerà, a mio avviso, le disposizioni dell'articolo quali sono proposte dalla Commissione.

Nell'articolo 55, penultimo alinea, trovo scritto:

“Compiuti i lavori del catasto nel compartimento modenese, sarà applicata alle provincie che lo compongono, la disposizione del 4^o alinea dell'articolo 47. Per le spese sostenute finora dalle provincie suddette nella formazione del nuovo catasto, lo Stato non dovrà loro compenso alcuno, ma non verrà loro chiesta alcuna ulteriore anticipazione pel sollecito suo compimento.”

Dunque, quando sono compiuti i lavori del catasto sarà applicato alle provincie la disposizione del quarto alinea dell'articolo 47. Ed inoltre lo Stato non chiederà alle provincie medesime alcuna ulteriore anticipazione per il sollecito compimento del catasto. Ora avviene questo fatto: che cioè nel compartimento ligure-piemontese sonvi comuni che, valendosi delle facoltà di cui agli articoli 16 della legge 26 luglio 1868 e 2 e seguenti della legge 29 giugno 1882, fecero rilevare a loro spese o completare pure a loro spese le mappe facendo eseguire le misure volute ed essendosi addivenuto agli estimi stabiliti nelle leggi suddette, i relativi catasti sono, o stanno per diventare, esecutori.

Ora io domando al Governo se non si dovrà applicare a questi comuni le disposizioni di favore che trovo accordate alle provincie delle quali è cenno nell'articolo 55 che stiamo discutendo. Non vi sono forse le stesse ragioni di giustizia e di equità per questi comuni come vi concorrono per le provincie suddette?

E se ciò non appare possibile perchè la legge che discutiamo nelle sue disposizioni si fonda essenzialmente sull'ente provincia, e qui si tratta di comuni, forse non dovrà lo Stato tener conto delle spese sostenute?

Io credo che il Governo sia in dovere di tener conto almeno delle spese che si sono incontrate dai comuni per fare rilevare e completare queste mappe od ottenere le copie dei catasti prima esistenti, ove non possano applicarsi a questi comuni le disposizioni di favore contemplate nell'articolo 55.

Io quindi senza accennare ad altre considerazioni che stanno in favore della mia raccomandazione, confido che il Governo vorrà quanto meno nel regolamento che sarà emanato per l'esecuzione di questa legge, tener conto di questo stato di cose e delle spese che i comuni del compartimento ligure-piemontese hanno dovuto effettuare in contemplazione delle leggi che ho accennato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Parpaglia.

Parpaglia. Noi abbiamo votato l'articolo 45 in cui è stabilito che i contingenti compartimentali che sono determinati dalle leggi 14 luglio 1864, 28 maggio 1867, 16 giugno 1871 e 4 gennaio 1880, non possono essere aumentati fino ad attuare il nuovo catasto, e noi sardi, votando quest'articolo, avevamo ed abbiamo la speranza che l'imposta fondiaria, pure per noi sia stabilita nella giusta e ragionata misura determinata dalla legge del 1864, mentre così ora non è,